

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Scuola secondaria di primo grado

ALLEGATO AL PTOF 2022-2025

REGOLAMENTO CONVITTO NAZIONALE CANOPOLENO

PREMESSA

Il Regolamento d'Istituto si pone il fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola all'interno della quale ciascun componente, nel rispetto dell'autonomia garantita dalla legge esprime la propria attività e opera in forma coordinata con gli Organi Collegiali. Il presente regolamento è valido sino a nuove modifiche. Il regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla costituzione della Repubblica Italiana.

Il presente regolamento viene emanato nel pieno rispetto dei:

- DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59
- D.P.R: n.249 del 24/6/98 recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" che è parte integrante del presente atto, come modificato dal DPR 235/07
- La legge 584/75
- La direttiva 14/12/2005
- Il DLGS 626/94
- La sentenza della Corte costituzionale 339/96
- L'art. 51 L. 3/2003
- Il D.L.vo n.297/1994
- La direttiva del 30/11/2007
- Il DPR 22 giugno 2009 n.122

TITOLO I

Comportamento degli alunni, regolamentazione di ritardi, uscite, assenze e giustificazioni

Art. 1 - NORME GENERALI

Tutti gli studenti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di comportamento di carattere generale valide all'interno degli ambienti scolastici:

- a. mantenere, nel rispetto della reciprocità, sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti di tutti i soggetti della comunità scolastica;
- b. mantenere puliti ed in buono stato d'uso tutti i locali, gli spazi esterni, le attrezzature dell'Istituto gli arredi; in particolare sono vietate le scritte sui muri, fatti salvi eventuali spazi autorizzati;
- c. vestire con un abbigliamento consono all'ambiente scolastico;
- d. rispettare i principi di un corretto comportamento e gli orari d'ingresso e di uscita dall'Istituto;
- e. portare a scuola il proprio materiale didattico utile allo svolgimento della lezione del giorno;
- f. gli studenti hanno il dovere di farsi parte attiva per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo, rigettando sempre la cultura della violenza e della sopraffazione, rispettando la dignità, la privacy e l'incolumità di tutti coloro che appartengono alla comunità scolastica, informando il docente referente di Istituto (o altro personale scolastico) riguardo il verificarsi di eventuali episodi di bullismo e/o di cyber bullismo.
- g. tutti i soggetti della comunità scolastica e tutte le persone che si trovano nei locali della scuola sono tenuti ad osservare rigorosamente il divieto di fumo all'interno di tutti i locali dell'Istituto e negli spazi antistanti di pertinenza dello stesso. Ciò vale come norma di buona condotta e di civile convivenza, come prassi igienica raccomandata e come norma di legge. Pertanto, coloro i quali dovessero rilevare inadempienze a questa norma da parte di chiunque, sono tenuti a darne comunicazione alle autorità scolastiche competenti.

In applicazione della normativa vigente in materia di divieto di fumo, il Dirigente Scolastico:

- cura la più ampia diffusione degli appositi cartelli di divieto di fumo;
- provvede alla nomina il preposto incaricato alla vigilanza e al rispetto del divieto del fumo (D.L. 104/12 settembre 2013).

Art. 2 – ENTRATE /RITARDI

1. L'inizio delle lezioni è stabilito alle ore 8.30
2. Gli studenti devono trovarsi in aula alle ore 8.25, ora in cui è prevista anche la presenza del docente.
3. Considerato che le lezioni cominciano alle 8.30, eventuali ritardi verranno così disciplinati: gli alunni verranno comunque ammessi in aula e il docente segnerà l'orario di ingresso sul registro elettronico.
4. **Reiterati ritardi influiranno sul voto di condotta.**
5. Eccezionali deroghe sull'ingresso in aula oltre le 8.30 o sull'uscita potranno essere disposte in via permanente dal D. S. a favore degli studenti pendolari, per accertati problemi relativi agli orari dei mezzi di trasporto, presentando apposita domanda al D. S.
6. L'entrata posticipata degli studenti dovrà essere annotata dal docente presente in classe nel registro elettronico.
7. Per le entrate e le uscite dall'istituto si deve utilizzare l'ingresso principale. Non è consentito l'uso delle uscite di sicurezza nelle situazioni normali così come è proibito sostare nelle scale e nei ripiani antistanti le uscite di emergenza.

Art. 3 - USCITE (dalla scuola)

1. Non è consentito lasciare l'edificio scolastico prima del termine delle lezioni; eventuali uscite anticipate devono essere richieste dal genitore. Il genitore, o l'adulto da lui delegato, dovrà necessariamente prelevare il minore dalla scuola.
2. L'uscita dovrà essere segnalata sul registro elettronico. La richiesta di uscita anticipata presentata in giornata, adeguatamente motivata, può essere accolta esclusivamente in presenza del genitore. Gli alunni possono uscire anticipatamente e lasciare l'istituto solo nel caso siano accompagnati dal genitore o delegato.

Art. 4- USCITE (dall'aula)

1. Durante le lezioni non è consentito lasciare l'aula a meno di giustificati motivi e solo dopo espressa autorizzazione del docente/educatore.
2. È opportuno che durante le ore di lezione ogni docente consenta che gli alunni che ne hanno necessità escano dall'aula uno alla volta.
4. Non è ammesso che gli alunni si intrattengano negli androni o negli anditi o che si allontanino dalla Scuola. Non è consentito l'utilizzo dei distributori di bevande e *snack*.
5. L'uso dei servizi igienici è consentito a qualsiasi ora, purché giustificato da effettivo bisogno dopo espressa autorizzazione del docente/educatore.

Art. 5- GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e, in caso di assenza, devono essere giustificati dal proprio genitore (o legale rappresentante) sul registro elettronico.
Per la riammissione in classe dopo le assenze, gli alunni dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
 - a. tutte le assenze e i ritardi dovranno essere giustificate puntualmente al rientro a scuola, all'inizio delle lezioni;
 - b. le assenze superiori a **cinque giorni** (inclusi la domenica e/o i giorni festivi ricompresi nel periodo) per motivi di salute dovranno essere giustificate, oltre che nel registro elettronico, anche con la presentazione del certificato medico. L'omessa presentazione di tale certificato comporterà la non ammissione a scuola. A questa norma, per motivi sanitari e di igiene pubblica, non possono esserci deroghe di nessun tipo;
 - c. la giustificazione è riferita ad un periodo continuativo ininterrotto di giornate di assenza; se si verificano interruzioni, devono essere compilati più moduli di giustificazione;

- d. assenze **non dovute a malattia** (in particolar modo quelle superiori ai cinque giorni devono essere comunicate alla Dirigenza o al coordinatore di classe **preventivamente** dalla famiglia e ne va data comunicazione con annotazione sul registro elettronico).
2. Gli alunni sprovvisti della giustificazione potranno essere ammessi in classe, con riserva, per un massimo di **cinque** volte. In caso di mancata giustificazione, il docente coordinatore provvederà a sollecitare attraverso il registro elettronico la famiglia.
3. I docenti avranno cura di segnalare al coordinatore di classe i nominativi degli studenti che registrano assenze prolungate o numerose.

Art. 6-RICREAZIONE

1. La ricreazione è regolamentata in base alle proposte dei Collegi dei Docenti dei singoli gradi scolastici. Durante la ricreazione il personale docente è tenuto alla massima sorveglianza e gli alunni devono tenere un comportamento corretto.
2. Non è consentito uscire dall'aula.
3. Al termine della ricreazione, con la ripresa delle lezioni non è consentito continuare la consumazione di alimenti e bevande.

Art.7 - CAMBIO DELL'ORA

1. Durante il cambio del docente, gli alunni dovranno aspettare in classe.
2. Compatibilmente con le reali possibilità, i docenti effettueranno il cambio delle classi con la massima rapidità, evitando di lasciare incustoditi gli alunni in caso di ritardo o assenza del collega subentrante.
3. A tal fine si ricorda che, in caso di necessità gli alunni possono essere affidati al personale ausiliario, cui spetta anche il compito di sorvegliare gli anditi, gli androni e le vie di accesso alle aule, sulla base dell'ordine di servizio disposto dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

Art. 8- MALESSERE O INFORTUNIO

1. Nel caso in cui l'alunno dovesse accusare un malessere, i docenti informeranno telefonicamente i familiari e i responsabili del primo soccorso. A tal fine è indispensabile che le segreterie siano in possesso di più recapiti telefonici (domicilio, luogo di lavoro, ecc.).
2. In caso di malessere grave o infortunio, saranno attivati l'ufficio di Dirigenza, i collaboratori della D.S. e i responsabili del primo soccorso che provvederanno ad avvertire la famiglia e a predisporre i mezzi di soccorso più idonei, se è il caso chiamando il 118. L'alunno verrà accompagnato da un addetto del personale ATA e, in subordine, dal docente in servizio. In nessun caso lo studente potrà uscire dalla scuola senza un accompagnatore; i collaboratori del D.S. provvederanno eventualmente ad individuare il personale preposto.
3. Il docente/educatore interessato è tenuto a redigere tempestivamente una relazione dettagliata sull'accaduto indirizzata al Dirigente Scolastico.

Art. 9-COMUNICAZIONI

1. Gli alunni dovranno consegnare ai genitori e riportare firmata ogni eventuale comunicazione riguardante l'attività scolastica o semiconvittuale.

TITOLO II

Uso del cellulare e dei dispositivi tecnologici

Art. 10 - USO DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

1. L'uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato, salvo esplicita autorizzazione del docente/educatore responsabile motivata da esigenze metodologico/didattiche.
Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), dalla Direttiva ministeriale n. 30 del 15/3/2007.
2. La violazione di tale divieto configura sanzioni, quali annotazioni sul registro elettronico, anche al fine di coinvolgere la famiglia direttamente nell'azione educativa che mira al rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.
3. Eventuali fotografie e riprese effettuate con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della *privacy* e quindi perseguibili per legge, oltre ad essere sanzionate con il presente regolamento.

Art. 11 -REGOLAMENTAZIONE USO CELLULARI E ALTRI DEVICE:

1. È vietato utilizzare il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (*mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, ecc...*) durante le attività in classe, salvo esplicita autorizzazione del docente/educatore responsabile motivata da esigenze metodologico/didattiche.
2. I predetti dispositivi, all'ingresso in aula devono essere tenuti spenti e devono essere depositati in apposito contenitore sulla cattedra. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola; in alternativa il docente/educatore potrà concedere in via eccezionale l'autorizzazione all'uso del cellulare.
3. Durante le verifiche è vietato l'uso dei cellulari o di altri dispositivi che dovranno essere depositati in apposito contenitore sulla cattedra. Gli alunni sorpresi ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante tali verifiche saranno sanzionati con nota sul registro elettronico o comunque secondo il presente regolamento
4. All'interno di tutti i locali della scuola, nelle sedi utilizzate per l'attività didattica come palestre, aule e laboratori sono vietate riprese audio e video di ambienti e persone, salvo consenso delle stesse ed esplicita autorizzazione del docente responsabile. Resta ferma la necessità di consenso scritto da parte delle famiglie in caso di divulgazione delle immagini/ riprese effettuate.
5. I docenti/educatori e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo alla dirigenza e saranno oggetto di valutazione disciplinare.
6. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei *Social network* che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni.
7. I genitori rispondono direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri, con obbligo di risarcimento.
8. Allo studente è offerta (salvo casi in cui non sia possibile garantire la sicurezza e la vigilanza) la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica (DPR 235/2007)
9. Le violazioni di tali norme configurano infrazioni disciplinari rispetto alle quali la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola, come da tabella che segue:

Mancanza disciplinare	Frequenza	Sanzione disciplinare	Organo competente
L'alunno utilizza il dispositivo durante l'attività didattica senza autorizzazione del docente	Prima infrazione	- Nota sul registro elettronico	Docente
Utilizzo del cellulare durante i compiti in classe	Prima infrazione	- Nota sul registro elettronico	Docente
	Violazione reiterata	- Ammonizione scritta e nei casi più gravi e ripetuti eventuale sospensione dalle attività didattiche - Convocazione della famiglia	Docente/Dirigente/Cdc
Uso del cellulare e/o dispositivo, improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli alunni		-Ammonizione e/o sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a seconda della gravità -Nei casi più gravi, valutazione non sufficiente del comportamento; -Esclusione dalla partecipazione ai viaggi d'istruzione e/o uscite didattiche -Convocazione della famiglia - Sanzione amministrativa	Consiglio di classe delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari, modulandone la sanzione Garante della <i>privacy</i>

TITOLO III

PREVENZIONE E CONTRASTO AL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa anche nelle scuole, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto ed in assenza di testimoni adulti.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, accanto al bullismo "in presenza", il fenomeno del cyberbullismo, definito dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 come *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo."*

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati.

Il bullismo ed il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme così come previsto: dagli artt. 3, 33, 34 della Costituzione italiana

- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- dalla direttiva MIUR n. 1455/06 - dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo - dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti"
- dagli artt. 581, 582, 594, 595, 610, 612, 635 del Codice Penale - dagli artt. 2043, 2047, 2048 del Codice Civile - dalla Legge n. 71/2017

Art. 12- RESPONSABILITA' DELLE DIVERSE FIGURE SCOLASTICHE

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "Safer Internet Day".

3. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio grado di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (per esempio i genitori dovrebbero allertarsi se un alunno, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;

- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 13- MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Ipersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggio ingiurioso che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

ART: 14- SANZIONI DISCIPLINARI

Le azioni di bullismo e/o di cyberbullismo rientrano all'interno del Regolamento d'Istituto nelle "infrazioni gravi e gravissime" ed è prevista, a seconda della gravità dei fatti, la sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, con eventuale obbligo di frequenza con lo svolgimento di attività di collaborazione, e l'eventuale denuncia alle Autorità competenti. I soggetti eroganti sono il Consiglio di classe, il Dirigente Scolastico e le Autorità competenti.

TITOLO IV

Uso degli spazi e delle strutture scolastiche

Art. 15- UTILIZZO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Il personale dell'Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.
2. La scuola dispone di appositi spazi per l'affissione di comunicati e documenti.
3. Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i responsabili. Non possono essere affissi manifesti senza il timbro della scuola e/o firmati dal D.S. o suo delegato.
4. Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e utilizzare gli armadi per custodire ciò che è in relazione con l'attività didattica.

Art. 16 - FUNZIONAMENTO ED IMPIEGO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE

1. Per quanto riguarda il funzionamento e l'impiego delle strutture scolastiche di seguito elencate, sono valide le norme di disciplina generali di cui all'art.1, integrate dalle norme comuni e se del caso, da quelle particolari affisse in ciascuna delle strutture indicate:
 - Aula Magna
 - aule didattiche e aule speciali
 - biblioteca
 - segreteria
 - servizi igienici
 - spazi interni ed esterni
 - palestra e campi sportivi polivalenti.
2. Non è consentito:
 - accedere alla palestra e ai campi sportivi in assenza del docente/educatore
 - utilizzare gli attrezzi in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri
 - stazionare negli spogliatoi
 - consumare cibi e bevande in palestra e negli spogliatoi
 - fumare
3. Norme Comuni
Gli alunni devono osservare le seguenti norme di comportamento:
 - Tenere sempre un comportamento rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque sia presente nella scuola;
 - in attesa del Docente/educatore e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli alunni dovranno rimanere in aula, mantenendo un comportamento corretto;
 - usare un tono e un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i colleghi delle aule adiacenti;
 - rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi, preventivamente autorizzate dal docente/educatore presente in aula;
 - al fine di evitare una presenza eccessiva di alunni fuori dalle aule durante le ore di lezione, le uscite dall'aula riguarderanno un solo alunno alla volta e dovranno essere preventivamente autorizzate dal docente/educatore;
 - usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali.

Art. 17 - STRUTTURE SCOLASTICHE

1. **AULAMAGNA**
Costituisce un'importante risorsa strutturale per l'Istituto; viene utilizzata prioritariamente dal personale docente/educativo, non docente e dagli alunni che ne facciano richiesta scritta al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per motivi organizzativi.
2. **AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI**
Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell'attività scolastica. Le aule speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche.
3. **SERVIZI IGIENICI**
I servizi igienici disponibili per gli alunni sono localizzati su ciascun piano.
Nei servizi igienici si deve osservare un comportamento rispettoso delle norme di igiene e di buona educazione, in particolare:
 - è vietato fumare
 - è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili
 - è obbligatorio lasciare puliti i servizi
 Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento degli stessi.
4. **PALESTRA E CAMPI SPORTIVI**
È vietato l'accesso alla palestra e ai campi sportivi agli alunni non accompagnati e che non calzino scarpe da ginnastica con suola in gomma. A pena di gravi sanzioni, la disciplina è massimamente richiesta

all'interno degli spogliatoi. Gli alunni sono tenuti a portare con sé un cambio d'abiti, per igiene e rispetto verso gli altri.

Art. 18 - CORTILE E SPAZI ESTERNI

1. Gli spazi esterni rendono più vivibile la scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta.
2. Il parcheggio è riservato al personale dell'Istituto e personale esterno eventualmente autorizzato.
3. L'uso del parcheggio è disciplinato da un regolamento (a cui si rimanda) che tutti gli utenti devono rispettare.

TITOLO V

Sanzioni disciplinari

Art.19 - SANZIONI DISCIPLINARI

1. Gli studenti sono i beneficiari di tutti i servizi della "scuola" e, in base ai principi di democrazia, hanno il dovere di rispettare le regole stabilite assumendosi, in caso contrario, la piena responsabilità delle conseguenze derivanti.
2. Le sanzioni disciplinari s'ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità e giustizia e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
4. Per quanto possibile, le sanzioni s'ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
5. Allo studente è offerta (salvo casi in cui non sia possibile garantire la sicurezza e la vigilanza) la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica (DPR 235/2007) comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o ad altre attività a scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. Si riportano a titolo indicativo:
 - Ricerche e/o attività di studio e approfondimento coerenti con l'infrazione commessa;
 - Operazioni di ripristino degli arredi dei locali scolastici;
 - Riordino della biblioteca e/o laboratori.
 - Supporto e collaborazione nell'erogazioni di servizi scolastici.Nel caso di non accettazione e/o di inadempienza nello svolgimento della sanzione alternativa, all'alunno sarà applicata la sanzione originale.
6. La responsabilità disciplinare è personale; le conseguenti sanzioni comunicate attraverso il registro elettronico non implicano vincolo di riservatezza.
7. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui.
8. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto (Commissario straordinario).
9. L'accertamento di eventuali danni e la loro quantificazione per il relativo risarcimento compete al Dirigente Scolastico.
10. La sospensione, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. In caso di recidiva la sanzione potrà non essere convertita in eventuale attività a favore della comunità scolastica.
11. Ai fini della recidiva si tiene conto del comportamento dell'intero anno scolastico.
12. Il Consiglio di classe darà indicazioni di studio all'interessato per evitare che l'allontanamento dalle lezioni danneggi l'allievo. Nelle sospensioni senza obbligo di frequenza il Consiglio di Classe manterrà il contatto con lo studente e la famiglia in modo da facilitare il rientro nella normale attività della scuola.

13. **Dopo la quinta nota e la conseguente ammonizione, alla sesta nota il Consiglio di Classe decreta l'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni.** La durata dell'allontanamento dipenderà dall'entità e dalla gravità dell'episodio che ha fatto scaturire il provvedimento.
14. Le sanzioni disciplinari influenzano il voto di condotta nella valutazione finale, ai sensi dell'art. 3 comma 1 D.M. n. 5/2009 che dispone che il Cdc tenga conto dell'insieme dei comportamenti dello studente durante il corso di tutto l'anno.

Art. 20 - SANZIONI

1. Sulla scorta delle precedenti disposizioni, l'organo competente irrognerà i provvedimenti disciplinari previsti in relazione alle diverse violazioni commesse.
2. Nell'impossibilità di determinare tutti i possibili comportamenti sanzionabili, si provvede ad indicare le principali "tipologie" di infrazione; per i casi non espressamente disciplinati si applicherà il principio dell'analogia.

Art. 21 - DEFINIZIONE DI NOTA E AMMONIZIONE

1. Le note sono segnalazioni riportate sul registro elettronico ad opera dei docenti. Quando lo studente ha raggiunto il limite stabilito di cinque note, gli viene comminata un'**ammonizione** da parte del coordinatore, che viene immediatamente resa visibile ai genitori nella sezione "note disciplinari".
2. L'ammonizione è una segnalazione scritta sul registro elettronico **ben più grave della nota disciplinare**. Viene irrogata dal singolo docente, dal Dirigente e/o dal CdC per gravi mancanze disciplinari (vedi repertorio tabella "B")
3. L'ammonizione e la richiesta di provvedimenti possono ovviamente scaturire anche da un unico episodio, di rilevante gravità.

ART. 22 - VIOLAZIONI SANZIONATE CON NOTA:

1. **Sono sanzionati con una nota disciplinare:**
 - Disturbo durante l'ora di lezione
 - Mancato rispetto dell'uso dei laboratori e di tutti gli spazi scolastici
 - Uso di distributori durante le ore di lezione
 - Turpiloquio
 - Utilizzo non autorizzato del cellulare o altri dispositivi
2. **È sanzionato con una nota didattica:**
 - mancato rispetto delle consegne (non eseguire i compiti, non portare materiali didattici, attrezzature sportive, ecc.). Ogni **cinque** note didattiche, scatta una nota disciplinare.

ART. 23 - VIOLAZIONI SANZIONATE CON AMMONIZIONE O CON PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PIÙ GRAVE

1. **Sono sanzionati con un'ammonizione o altro provvedimento disciplinare:**
 - Manipolazione del registro elettronico o documenti ufficiali
 - Reiterato utilizzo dei cellulari durante le verifiche
 - Uso improprio del cellulare per effettuare riprese o foto non autorizzate
 - Uso di sigarette, anche elettroniche, negli spazi scolastici interni ed esterni
 - Assunzione di alcolici e sostanze stupefacenti
 - Mancata osservazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza
 - Violenza fisica
 - Violenze verbali
 - Furti
 - Comportamenti scorretti durante viaggi d'istruzione e uscite didattiche
 - Danneggiamento ai beni immobili e mobili
 - Uscite non autorizzate dall'istituto
 - Reiterati ritardi all'ingresso

- Affermazioni/dichiarazioni mendaci e diffamatorie nei confronti del personale scolastico o altri alunni
- Mancato rispetto delle attrezzature, dell'ambiente e del personale della scuola
- Violazione delle disposizioni o indicazioni impartite dal Dirigente oppure dai docenti/educatori

Le specifiche mancanze disciplinari, le conseguenti sanzioni, gli organi competenti, le procedure di irrogazione delle sanzioni sono dettagliati nelle Tabelle "A" e "B"

Tabella A REPERTORIO DELLE SANZIONI PER COMPORTAMENTI NON GRAVI, FACILMENTE ACCERTABILI

INFRAZIONE	REPERTORIO DI POSSIBILI SANZIONI	COMPETENZA
Ritardi	La famiglia deve essere informata perché intervenga ed eviti il reiterarsi del comportamento scorretto e la ricaduta sul voto di condotta	Docente
Disturbo reiterato durante le lezioni	Nota sul registro	Docente
Disturbo persistente anche dopo la segnalazione sul registro d classe	Nota sul registro	Docente

INFRAZIONE	REPERTORIO DI POSSIBILI SANZIONI	COMPETENZA
<p>Mancato rispetto della separazione dei servizi igienici o utilizzo servizi non destinati agli studenti</p> <p>Sosta in bagno per un tempo ritenuto eccessivo dal docente</p> <p>N.B. ci si reca in bagno uno alla volta eccetto in casi particolari autorizzati dal docente</p>	Nota sul registro elettronico	Docente

Stazionamento senza autorizzazione nei corridoi o nelle scale soprattutto al cambio dell'ora, durante gli spostamenti dalle aule speciali, palestre etc. Stazionamento davanti ai distributori automatici di bevande e cibo	Nota sul registro elettronico	Docente
Mancato rispetto dei regolamenti interni dei laboratori e della palestra, e delle istruzioni ivi impartite dal docente o dagli assistenti	Nota sul registro elettronico	Docente
Mancanza di attrezzature e sussidi didattici adeguati	Nota didattica sul registro elettronico	Docente
Turpiloquio	Nota sul registro elettronico e/o ammonizione nei casi più gravi	Docente Dirigente scolastico

Tabella B REPERTORIO DELLE SANZIONI PER GRAVI INFRAZIONI DISCIPLINARI

COMPORAMENTO	REPERTORIO DI POSSIBILI SANZIONI	COMPETENZA
Manipolazione del registro elettronico o di documenti ufficiali	Ammonizione scritta Convocazione della famiglia Allontanamento (eventuale sospensione) Sanzioni penali secondo gravità (previa denuncia)	Docente Dirigente CdC Autorità giudiziaria
Mancato rispetto del divieto di fumo all'interno dei locali scolastici o nelle relative pertinenze	Ammonizione nel registro elettronico con convocazione della famiglia Eventuale sospensione Sanzione amministrativa	Docente Dirigente – C.d.C.- Preposto per il rispetto del divieto di fumo.

Assunzione alcolici Utilizzo di sostanze stupefacenti	Ammonizione nel registro elettronico con convocazione della famiglia Sospensione Segnalazione alle autorità competenti	Docente Dirigente – C.d.C.
Mancata osservazione delle norme di salute e sicurezza; creazione di situazioni pericolose per sé e per gli altri	Ammonizione nel registro con relativa richiesta di provvedimenti disciplinari Sospensione Denuncia presso le autorità competenti	Docente Dirigente – C.d.C. Autorità giudiziaria
Offese alle persone anche in relazione al credo religioso, all'ideologia politica, alla disabilità, alla parentela, alla malattia, all'etnia, all'orientamento sessuale.	Ammonizione nel registro elettronico Sospensione	Docente Dirigente – CdC

Violenza fisica (verso persone, animali e cose)	Ammonizione nel registro elettronico Sospensione Eventuale esclusione dallo scrutinio finale	Docente Dirigente – CdC Consiglio d'Istituto (commissario straordinario)
Aggressioni verbali, minacce e intimidazioni.	Ammonizione nel registro elettronico Sospensione Eventuale esclusione dallo scrutinio finale	Docente Dirigente – CdC Consiglio d'Istituto (commissario straordinario)
Comportamenti scorretti durante le gite o viaggi di istruzione: allontanamento non autorizzato dal gruppo e dai docenti, danni arrecati a beni mobili e immobili e/o ai mezzi di trasporto usati	Ammonizione nel registro elettronico Sospensione Denuncia agli organi competenti Risarcimento danni	Docente Dirigente – C.d.C.
Allontanamento non autorizzato dall'Istituto	Ammonizione sul registro elettronico con segnalazione alla famiglia previa comunicazione al Dirigente; Eventuale sospensione	Docente Coordinatore di classe Consiglio di classe - D.S.

Azioni di bullismo e/o di cyberbullismo	<p>Ammonizione sul registro elettronico con segnalazione alla famiglia previa comunicazione al Dirigente</p> <p>Sospensione</p> <p>Eventuale denuncia alle Autorità competenti</p>	<p>Consiglio di classe</p> <p>Dirigente Scolastico</p> <p>Autorità competenti</p>
---	--	---

<p>Danneggiamento di beni mobili e/o immobili facenti parte del complesso scolastico o delle aree prossime pertinentenziali e/o esterne (autoveicoli compresi)</p> <p>Furti</p>	<p>Ammonizione nel registro elettronico con relativa richiesta di provvedimenti disciplinari</p> <p>Allontanamento e/o sospensione</p> <p>Denuncia agli Organi Competenti</p> <p>Risarcimento danni</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente</p> <p>C.d.C.</p> <p>Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario)</p> <p>Autorità competenti</p>
Affermazioni/dichiarazioni mendaci e diffamatorie nei confronti del personale scolastico o altri alunni	<p>Nota sul registro elettronico</p> <p>Convocazione della famiglia</p> <p>Sospensione da 1 a 5 giorni</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente</p> <p>C.d.C.</p>
Appropriazione, anche solo temporanea, senza permesso delle cose altrui, danneggiamento o occultamento doloso delle stesse	<p>Ammonizione sul registro elettronico</p> <p>Segnalazione alla famiglia</p> <p>Eventuale sospensione</p>	<p>Coordinatore</p> <p>Consiglio di classe - D. S.</p>
Episodi gravissimi e/o con rilevanza penale che comportino la messa in pericolo dell'incolumità e sicurezza di cose e persone.	<p>Denuncia alle autorità competenti,</p> <p>Sospensione per oltre 15gg.</p> <p>Esclusione dallo scrutinio finale</p>	<p>Tutte le componenti.</p> <p>Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario)</p>
Violazione della dignità e del rispetto della persona umana; Situazione di pericolo per l'incolumità fisica e psicologica delle persone.	<p>Ammonizione sul registro elettronico</p> <p>Segnalazione alla famiglia</p> <p>Eventuale sospensione</p>	<p>Docente</p> <p>Dirigente</p> <p>C.d.C.</p>

Violazione delle disposizioni o indicazioni impartite dal Dirigente oppure dai docenti/educatori	Nota sul registro elettronico Convocazione della famiglia Sospensione da 1 a 5 giorni	Docente Dirigente C.d.C.
--	---	--------------------------------

Art. 24- ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI

1. Il docente è competente per le segnalazioni delle tabelle "A" - "B".
2. Il Dirigente Scolastico o suo delegato ed il coordinatore di classe sono competenti per le ammonizioni e le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalla scuola.
3. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo pari o inferiore a 15 giorni.
4. Il Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario) decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni.
5. In casi specifici e per motivi di urgenza, il Dirigente scolastico può disporre l'allontanamento dalla scuola per il tempo strettamente necessario per la convocazione dell'organo competente.
Per quanto riguarda le sanzioni relative al Semiconvitto, si applica il presente regolamento, con eventuali adattamenti.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. La contestazione degli addebiti può avvenire anche verbalmente, per le sanzioni lievi e, in forma scritta, per quelle più gravi.

Art. 25- GESTIONE DELLA DISCIPLINA

1. Tutto il personale della Scuola è tenuto ad uniformarsi allo spirito educativo del presente regolamento e al metodo scelto per la sua applicazione, al fine di creare una sostanziale unità di atteggiamento degli operatori scolastici.
2. Il presente regolamento potrà essere oggetto di discussione e verifica da parte delle famiglie, che potranno proporre suggerimenti o integrazioni attraverso i propri rappresentanti in seno agli Organi Collegiali.

ART. 26 - SOGGETTI COINVOLTI

1. I casi di comportamento che compromettano lo sviluppo e la maturazione sia del singolo allievo sia della classe dovranno possibilmente essere risolti nell'ambito del Consiglio di Classe, la cui azione dovrà tendere a comprendere i motivi dei comportamenti giudicati negativi e a eliminarne le cause.
2. Si potrà, a seconda dei casi, coinvolgere tutti gli allievi nella ricerca delle soluzioni con opportune discussioni in classe.
3. Dovranno particolarmente curarsi i rapporti con i genitori interessati e, se necessario, si potranno convocare assemblee di tutti i genitori della classe.
4. È prevista la richiesta, se opportuna, di un intervento esterno competente in campo socio-psico- pedagogico.

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che l'alunno incolpato possa aver esposto le proprie ragioni.
2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è offerta, quando opportuno e potendo garantire sicurezza e vigilanza, la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica (Art.4, comma 2, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249).
4. In caso di recidiva si irroga la sanzione superiore.
5. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
6. In casi di urgenza, ed in particolare per fatti accaduti al di fuori del diretto controllo dei docenti, il Dirigente può assumere provvedimenti immediati di cui dà notizia al Consiglio di Classe. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Dirigente ed al Consiglio di Classe convocato d'urgenza, con la presenza, ove necessaria, dell'Educatore responsabile del gruppo, dei rappresentanti dei genitori.

ART.28 - ALLONTANAMENTO DAL SEMICONVITTO

1. L'allontanamento o l'espulsione dal Semiconvitto, indipendentemente dalla frequenza della Scuola, è deciso, per fatti gravi o per incompatibilità con la vita convittuale, secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. Il Rettore-Dirigente Scolastico può disporre la sospensione cautelare dell'allievo in attesa della convocazione del Consiglio di Classe o del Collegio degli Educatori.
3. La sospensione cautelare non può comunque superare i cinque giorni.
4. In mancanza di pagamento della retta, il Rettore applica quanto disposto dallo specifico regolamento che prevede la possibilità di sospendere la frequenza delle attività educative.

ART. 29 - ESECUTIVITA' DELLA SANZIONE

La sanzione irrogata diventa subito esecutiva, ma può essere sospesa, a discrezione del Dirigente Scolastico, in seguito a ricorso all'organo di garanzia e ridiventa efficace dopo un'eventuale convalida da questo emessa.

TITOLO VI

Organo di garanzia

ART.30 - RICORSO AVVERSO SANZIONI DISCIPLINARI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Art. 31- ORGANO DI GARANZIA

1. L'Organo di Garanzia (D.P.R. n°249 del 24/06/1998, art.5) nel Convitto Nazionale Canopoleno dura in carica tre anni (e comunque sino a nuove nomine) ed è composto per la Scuola Secondaria di Primo Grado:
 - a. un docente, nominato dal Collegio dei docenti;
 - b. due rappresentanti dei genitori eletti dai genitori;
 - c. un educatore designato dal Collegio degli Educatori (che partecipa solo per infrazioni commesse durante il semiconvitto in sostituzione del docente);
2. Entrambi i collegi, presieduti dal Rettore-Dirigente Scolastico o da un suo delegato, deliberano validamente se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti, debitamente convocati a termini di legge. Ogni voto vale uno. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
3. In sede di riunione, il Presidente designa il Segretario verbalizzante.
4. Contestualmente alle designazioni o elezioni dei componenti titolari del Collegio, si designeranno ed eleggeranno anche i membri supplenti, che subentreranno in caso di assenza giustificata o incompatibilità dei titolari.

ART.32 - PRESENTAZIONE DEL RICORSO

1. I ricorsi all'Organo di Garanzia, indirizzati al Dirigente, devono essere prodotti in carta semplice entro 15 giorni dalla notifica della sanzione e presentati in Segreteria o inviati a mezzo raccomandata.
2. Essi dovranno contenere le generalità del ricorrente, la descrizione dei fatti, il motivo per cui si ricorre, la sanzione che è stata irrogata e la motivazione.
3. L'Organo di Garanzia si riunisce entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso (per le raccomandate fa fede il timbro postale) con ordine di servizio del Dirigente.

ART.33- PROCEDIMENTO

1. Il procedimento si chiuderà necessariamente con le seguenti soluzioni:
 - d. Annullamento della sanzione;
 - e. conferma della sanzione;
 - f. maggiorazione della sanzione;
 - g. riduzione della sanzione;
 - h. trasformazione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica, se richiesto dal ricorrente.
2. In ogni caso la decisione deve essere comunicata per iscritto al ricorrente con le motivazioni.
3. Il ricorrente potrà avvalersi, entro 15 giorni, di ulteriore fase impugnatoria di competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che presiede un Organo di Garanzia Regionale.

ART.34- ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva, coadiuvato dall'Organo di Garanzia Regionale, su violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria (D.P.R. n°249 del 24/06/1998 e D.P.R.235/2007).

TITOLO VII

Viaggi di istruzione, visite guidate, stage linguistici, esperienze all'estero

Art. 35

I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono a tutti gli effetti attività educativa. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali e relazionali. In particolare:

- a. socializzazione dei gruppi classe, in particolare per le classi iniziali dei corsi;
- b. conoscenza di realtà di particolare pregio ambientale e formazione al rispetto ambientale;
- c. conoscenza del patrimonio artistico, ambientale, economico di realtà urbane, nazionali ed estere;
- d. scambi e gemellaggi con Istituti scolastici;
- e. approfondimento di particolari e significative tematiche relative alle materie d'indirizzo.

Art. 36

Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede e pertanto una maggiore complessità organizzativa. I viaggi d'istruzione debbono essere deliberati dai Consigli di classe e, se conformi, potranno essere posti in essere dal Dirigente Scolastico.

Art. 37

Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede.

Art. 38

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati ed approvati dai Consigli di Classe. Anche nel corso dell'anno scolastico potrebbero essere organizzate visite guidate che scaturiscono da particolari iniziative culturali e formative.

Art. 39

Sulla base delle proposte approvate dai Consigli di Classe, un docente proponente redigerà il progetto della visita e/o del viaggio di istruzione. Tale progetto dovrà contenere:

- a. la meta verso cui organizzare il viaggio;
- b. Il periodo dell'a. s. selezionato;
- c. La durata dello stesso in giorni;
- d. il numero degli alunni partecipanti;
- e. gli obiettivi educativi e didattici che ci si propone di conseguire con l'iniziativa;
- f. il programma di massima del viaggio stesso, distinto per giorni;
- g. il costo del viaggio;
- h. i docenti accompagnatori.

Art. 40

Tali progetti dovranno essere inviati alla dirigenza in modo da poter avviare l'iter per la loro realizzazione.

Art. 41

Nel caso l'attività preveda un contributo economico a carico degli alunni, occorrerà di norma l'adesione dei due terzi degli alunni della classe.

Art. 42

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, al fine di garantire la sicurezza degli alunni partecipanti, è preferibile programmare viaggi d'istruzione e visite guidate evitando i periodi di alta stagione e la contemporaneità con particolari eventi.

I viaggi d'istruzione avranno orientativamente la seguente durata:

- 6 gg. 5 notti per i viaggi all'estero
- 4 gg. 3 notti per i viaggi in Italia

È fatto divieto di svolgere viaggi o visite nell'ultimo mese di lezione; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché con iniziative particolari che potranno essere valutate di volta in volta.

Art. 43

I viaggi d'istruzione possono avvenire sul territorio nazionale o all'interno dei paesi dell'U.E. Il Commissario straordinario, ciascun anno scolastico, con separata delibera, stabilisce il limite massimo di spesa ammissibile per le iniziative.

Art. 44

Gli accompagnatori per viaggi e visite devono essere di norma individuati esclusivamente fra i docenti della classe interessata, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati. Solo in casi eccezionali e motivati il D.S. potrà autorizzare la partecipazione di docenti di altre classi in qualità di accompagnatori. Tale incarico può essere affidato solo dietro volontario assenso.

Art. 45

Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti, pur garantendo dove necessario la presenza di 2 accompagnatori per viaggio.

- Nel caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, si potrà designare in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti un accompagnatore fino a due alunni.
- Si dovrà curare l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi a più di un viaggio d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

Art. 46

Una volta concluso l'iter procedurale e prima dell'ordine del viaggio, l'intera pratica (progetto, tabella comparativa dei preventivi, aggiudicazione provvisoria) sarà portata all'attenzione del D.S. che autorizzerà il viaggio.

Art. 47

Dopo che gli uffici avranno espletato l'iter relativo previsto, le famiglie degli alunni partecipanti dovranno versare sul C/C bancario dell'Istituto una quota di acconto pari al 40% circa (o altra cifra eventualmente stabilita) del costo del viaggio, unendovi una dichiarazione scritta di consenso. La ricevuta dell'avvenuto versamento dovrà essere consegnata in segreteria.

La quota versata a titolo di acconto non verrà restituita in nessun caso, ma verrà utilizzata per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni. Ai genitori, o a chi esercita la responsabilità genitoriale, verrà rilasciata la dichiarazione dell'avvenuto versamento della somma corrisposta per caparra.

Il saldo dovrà essere versato, con le stesse modalità, almeno 15 giorni prima della data prevista per la partenza. In caso di rinuncia al viaggio verranno applicate penalità in base alle condizioni e vincoli richiesti dall'Agenzia di Viaggio.

La quota versata potrà essere restituita solo in caso di ritiro motivato dell'alunno (gravi motivi familiari o di salute), opportunamente documentato e di non aggravio per gli altri partecipanti.

Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.

La suddetta procedura potrà subire variazione al momento non prevedibili.

Tutte le iniziative saranno subordinate alla situazione sanitaria e di sicurezza contingenti.

Art. 48

I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti. Ai docenti accompagnatori spettano i rimborsi dei pernottamenti e dei pasti.

Art. 49

Qualsiasi condizione di favore disposta dall'agenzia di viaggio, e contenuta nel contratto, deve comportare una economia nel bilancio dell'Istituto.

Art. 50

Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non

richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

Art. 51

Per gli alunni in disagiate condizioni economiche, il Consiglio di Amministrazione del Convitto potrà deliberare totali o parziali rimborsi in rapporto alla documentazione prodotta e alla disponibilità finanziaria. Di norma, 2/3 della spesa a carico dell'Istituto e 1/3 a carico delle famiglie.

Art. 52

Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata, il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

Art. 53

Le norme di cui al presente regolamento, si applicano - per quanto compatibili - anche a viaggi che riguardino singoli alunni o gruppi degli stessi in rapporto a iniziative e progetti specifici.

Art. 54

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

TITOLO VIII

Norme finali

Art.55 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).
2. Dei contenuti del presente regolamento, unitamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), sono informati gli alunni e i genitori all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa, anche con l'utilizzo di modalità telematica.
3. Eventuali modificazioni sono deliberate dal Collegio dei docenti e ratificate dal Commissario straordinario.
4. Eventuali situazioni particolari relative all'applicazione del presente regolamento sono esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o suo delegato.
5. Per quanto riguarda la disciplina relativa al Semiconvitto, si rimanda al presente regolamento.
6. Al presente regolamento è allegata la tabella che definisce i parametri per l'assegnazione del voto di condotta.

PARAMETRI CHE DEFINISCONO IL VOTO DI CONDOTTA

VALUTAZIONE DEL COMPORAMENTO	CRITERI
Ottimo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assiduità nella frequenza e nella puntualità (assenze non superiori al 10% del totale delle ore di lezione svolte – ritardi entro il numero di 3) ▪ Puntuale rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l’attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche ecc.) ▪ Comportamento corretto e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d’Istituto, rispetto delle figure Istituzionali, del personale docente e non docente e dei compagni ▪ Note disciplinari personali nei limiti di una nota ▪ Note didattiche nei limiti di due ▪ Presenza positiva e disponibilità a collaborare ▪ Attenzione e partecipazione alle lezioni
Distinto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assiduità nella frequenza e nella puntualità (assenze non superiori al 15% del totale delle ore di lezione svolte - ritardi entro il numero di 5) ▪ Rispetto delle consegne (porta regolarmente i libri, l’attrezzatura didattica, ha cura del materiale, non rifiuta le verifiche ecc.) ▪ Note disciplinari personali nei limiti di tre note ▪ Note didattiche nei limiti di tre ▪ Comportamento corretto e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d’Istituto, rispetto delle figure Istituzionali, del personale docente e non docente e dei compagni ▪ Presenza positiva e disponibilità alla collaborazione
Buono	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frequenza regolare e puntualità (assenze non superiori al 15% del totale delle ore di lezione svolte - ritardi entro il numero di 10) ▪ Rispetto delle consegne ▪ Note disciplinari personali nei limiti di quattro ▪ Note didattiche nei limiti di quattro ▪ Comportamento corretto, e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d’Istituto
Discreto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frequenza regolare e puntualità (assenze non superiori al 15% del totale delle ore di lezione svolte - ritardi entro il numero di 15) ▪ Rispetto delle consegne ▪ Note disciplinari personali nei limiti di cinque ▪ Note didattiche nei limiti di sei ▪ Comportamento corretto, e rispettoso delle regole di civile convivenza e del Regolamento d’Istituto
Sufficiente	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Frequenza non regolare (assenze superiori al 15% del totale delle ore di lezione svolte e ritardi superiori a 15) ▪ Comportamento ai limiti della correttezza; non sempre evidenzia rispetto del Regolamento d’Istituto ▪ Presenza di 2 ammonizioni ▪ Presenza di provvedimenti di sospensione ▪ Frequenti inosservanze delle consegne
Insufficiente: 5	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definito dalla norma

Mentre per la ammissione allo scrutinio del singolo studente il coordinatore deve calcolare la percentuale delle assenze di tutto l'a.s. (che non può superare il 25%), per l'attribuzione del voto in condotta devono essere considerate solo le assenze del periodo oggetto di scrutinio.

LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO

Ai sensi del D.P.R. n. 122/2009, art. 14, c.7, si delibera quanto segue:

art. 1 – Gli studenti, secondo quanto previsto dallo *Statuto delle Studentesse e degli Studenti* “sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio”.

art. 2 – Per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 3 comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

art. 3 – Sono ammesse alla deroga le seguenti assenze:

- per malattia, superiori a 5 giorni, adeguatamente documentate con certificato medico. Periodi di assenza più lunghi richiedono che scuola e famiglia concordino un percorso di supporto scolastico allo studente;
- per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi patologie dei componenti del nucleo famiglia, lutto di famiglia, trasferimento);
- anche di singoli giorni ricollegabili ad un grave quadro di salute già documentato;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- partecipazione ad attività sportive, culturali, artistiche di alto livello
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- ulteriori gravi motivazioni documentate e concordate con la dirigenza che avrà cura di comunicarle al consiglio di classe senza necessariamente esplicitarne le motivazioni nel caso di situazioni particolari;
- altri casi previsti dalla normativa vigente

Le deroghe di cui ai precedenti punti verranno fatte valere a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Al di fuori delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico sarà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.